



CONSCIOUS PROJECT IS CO-FUNDED BY THE RIGHT, EQUALITY AND  
CITIZENSHIP PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION (2014-2020)  
UNDER THE AGREEMENT N.810558



AN INTER-SYSTEMIC MODEL FOR PREVENTING REOFFENDING  
BY PERPETRATORS GUILTY OF SEXUAL ABUSE AND DOMESTIC VIOLENCE

## CARATTERISTICHE DEL PROGETTO CONSCIOUS ED AMBITO OPERATIVO: PROFILI NORMATIVI

**Avv. Matteo SANTINI**

### **Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori**

Il Progetto Conscious, introduce in ambito intra ed extra carcerario, un modello di trattamento e supporto dedicato a perpetrators e costruisce una rete intersistemica di cooperazione finalizzata alla riduzione della recidiva.

Per comprendere l'incidenza sociale ed il relativo costo vanno certamente considerati i dati: nell'Unione europea 2 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale, molte volte in età adolescenziale. Da questo si evince che nell'ambito dell'Unione Europea una donna su tre ha subito violenza.

Proprio in ragione del numero dei perpetrators e considerando l'alto tasso di recidiva per i reati in questione, analizzando i dati delle condanne, delle pene già scontate e delle persone condannate che hanno scontato la pena o che stanno per tornare in libertà, in ambito europeo, sono circa otto milioni gli uomini che rischiano di reiterare lo stesso reato contro una donna.

La costruzione di un modello intersistemico, che parte da un'elevata specializzazione al fine di evitare sia il perpetrarsi di un reato che il suo reiterarsi, parte dall'individuazione di un percorso di prevenzione della violenza di genere. Proprio in questa fase deve poter essere certamente condivisa l'informazione tra tutti gli organi e le istituzioni che operano nel settore.

La persona violenta e comunque che potrebbe commettere atti in danno di una donna deve potersi sottoporre ad un trattamento proprio nelle fasi antecedenti.

La collaborazione tra l'ufficio del Pubblico Ministero; Giudice per le Indagini Preliminari; Autorità Giudiziaria ed avvocatura, potranno consentire un efficace sistema di prevenzione.

La vittima di reato dovrà poi ricevere adeguato supporto e protezione.

Il sistema costruito prevede un coordinamento e coinvolgimento di tutti i servizi di supporto, ciò anche per contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Non si deve poi escludere la necessità di intervenire in maniera diretta per favorire la riabilitazione dei colpevoli di violenza.

Infine dovranno stabilirsi i piani di coordinamento a tutela dei minori.

Il Progetto Conscious e la creazione del modello intersistemico, ha coinvolto le seguenti figure professionali:

- gli operatori sanitari, già con competenza psicoterapeutica, perché competenti per l'attuazione di trattamenti specialistici e che avranno l'opportunità di ampliare il proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale, integrando le metodologie conosciute, migliorando l'offerta e la qualità dei servizi socio-sanitari dedicati alla lotta alla violenza e alla prevenzione della recidiva;
- gli operatori penitenziari (agenti di Polizia Penitenziaria, educatori, Direzione Istituto) e gli operatori UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) che per le specifiche funzioni assegnate sono impegnati nella gestione degli autori di reati di violenza sessuale e di violenza domestica e con loro sono a stretto contatto;
- la magistratura di sorveglianza perché ha la funzione di sorvegliare la corretta esecuzione della pena e concede e gestisce le pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena sia prima dell'inizio della sua esecuzione;
- gli avvocati coinvolti nella difesa degli autori di violenza perché possono assumere un ruolo importante nella decisione della magistratura di concedere ai soggetti l'accesso al trattamento terapeutico specialistico, come misura alternativa alla pena ovvero accessoria nelle misure di sicurezza assegnate. La sensibilizzazione dell'avvocatura rappresenta inoltre un canale preferenziale di invio alle attività di trattamento proposte dal progetto;
- i direttori degli istituti carcerari perché possono replicare il servizio di trattamento e beneficio dei detenuti/perpetrators presenti nelle loro case circondariali e permettere la continuazione dei trattamenti anche al di fuori del carcere;
- i volontari chiamati a intervenire per il recupero sociale del perpetrator il cui isolamento costituisce un grave fattore di rischio di recidiva e dunque promotori del cambiamento socio-culturale necessario per evitare l'esclusione sociale dei perpetrators.

In sintesi si potrà procedere alla prevenzione della recidiva di sex offender e autori di violenza domestica attraverso un modello di cooperazione inter-sistemica tra istituzioni socio-sanitarie, giuridico-penitenziarie.

Il percorso mira prima di tutto ad incrementare le competenze professionali (personale sanitario, penitenziario, volontario) per la successiva realizzazione del Programma di Trattamento dei Perpetratori.

È necessario anche sviluppare nel contesto locale un modello di lavoro interistituzionale stabile nel tempo (Standardizzazione di metodi e procedure, valutazione impatto economico finanziario - studio di fattibilità per il trasferimento del modello intersistemico).

Altro elemento cruciale è legato al processo di esclusione dell'autore, che aumenta, invece, il rischio recidiva, pertanto bisognerà evitare che processi di esclusione contribuiscano a favorire recidive (attivazione di interventi sui Perpetratori, internamente ed esternamente al carcere, per il loro reinserimento sociale).

Il progetto ben può rientrare nei principi perseguiti proprio dal c.d. Codice Rosso, infatti la legge n. 69/2019 ha un contenuto ampio ed eterogeneo, sotto il profilo sostanziale: 1. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 612 ter c.p., avente ad oggetto la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti in assenza di consenso della parte interessata, applicabile anche ai "distributori successivi" ove sussista il fine di recare nocumento a quest'ultima. Trattasi di fattispecie procedibile a querela con termine semestrale, salva la connessione con altri illeciti connotati da procedibilità d'ufficio, ovvero nei casi in cui risulti configurabile taluna delle aggravanti di cui al comma 4 della citata disposizione; i limiti sanzionatori (da uno a sei anni) consentono l'applicazione di misure cautelari; 2. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p. che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni connesse alle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter (divieto di avvicinamento e comunicazione) ovvero la violazione dell'ordine di cui all'art. 384 bis c.p.p. (allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria); allo stato dunque, la violazione di tali prescrizioni, oltre a comportare il rischio di aggravamento della misura precedentemente disposta nel procedimento "presupposto", si connota per l'autonoma rilevanza penale. Si rammenta peraltro che costituisce reato ex art. 388 comma 2 c.p. anche la condotta di chi elude l'ordine di protezione di cui all'art. 342 ter c.c. o altro provvedimento di analogo contenuto assunto nel procedimento di separazione dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 558 bis c.p. che sanziona la costrizione o induzione al matrimonio o all'unione civile mediante condotte di violenza, minaccia, abuso o approfittamento dell'altrui condizione di inferiorità o vulnerabilità (nei termini normativamente descritti), peraltro con clausola di extraterritorialità, rientrando nell'ambito della punibilità ai sensi della legge nazionale anche le condotte consumate all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia; 4. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 583 quinquies che sanziona le lesioni personali dolose con deformazione o sfregio permanente del viso (ed. omicidio di identità); in questo caso, come noto, l'innovazione riguarda soltanto aspetti sistematici e sanzionatori, trattandosi di condotte già precedentemente sanzionate, ancorché meno gravemente, dall'art. 583 comma 2 n. 4 c.p.

con conseguente abrogazione espressa di tale ultima previsione;5. sono stati modificati-mediante aggravamento - i limiti sanzionatori delle fattispecie di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis (e correlativamente, 609 quater), 609 ter, 609 octies c.p.: per quanto specificamente attiene alle previsioni di cui agli artt. 572, 612 bis, i previ-sti aumenti di pena determinano il raddoppio dei termini di fase delle misure cautelari;6. sono state altresì introdotte nel corpo del novellato art. 572 c.p. le aggravanti (ad effetto speciale) incentrate sulla particolare tipologia di persona offesa (minore, donna in stato di gravidanza, persona disabile) o sulle modalità del fatto (con uso di armi); correlativa-mente, è stato modificato l'art. 61 n. 11 quinquies c.p., eliminando le corrispondenti previsioni. È stato altresì precisato che il minore che assiste ai maltrattamenti è sempre considerato persona offesa. In punto di aggravanti, si segnalano altresì alcune puntualizzazioni nell'individuazione delle persone offese di cui all'art. 577 c.p.7. in tema di abusi sessuali non coartati in danno di persona di età minore (art. 609 qua-ter c.p.) si segnala la modifica in punto di procedibilità, essendo stata prevista quale rego-la generale la procedibilità d'ufficio; si richiama altresì l'attenzione sulla nuova aggravante introdotta nel novellato art. 609 quater, in relazione al compimento di atti sessuali con minore infraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità. Allo stato dunque, la consumazione di atti sessuali a pagamento può dar luogo alla fattispecie di cui all'art. 600 bis comma 2 laddove il minore abbia un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ovve-ro alla nuova aggravante di cui all'art. 609 quater (fattispecie che sarà ovviamente conte-stata, unitamente all'aggravante, e connotata da procedibilità d'ufficio) laddove il minore non abbia compiuto i quattordici anni;8. è stato modificato l'art. 165 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena, subor-dinando la concessione del beneficio, nei casi di contestazione degli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies nelle ipotesi ag-gravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 comma 1 n. 1 e comma 2, alla partecipazione a percorsi di recupero dei soggetti violenti/maltrattanti.Per quanto attiene alle modifiche processuali, si riportano di seguito le principali innova-zioni.9. è stato modificato l'art. 347 comma 3 c.p.p. con inserimento delle fattispecie di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 com-ma 1 n. 1 e comma 2 c.p., in relazione alle quali la comunicazione ad opera della polizia giudiziaria dovrà essere data "immediatamente anche in forma orale";10. è stato modificato l'art. 362 c.p.p. con introduzione del comma 1-ter che, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p. impone l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, "salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offe-sa";11. è stato modificato l'art. 370 c.p.p. con introduzione dei commi 2 bis e 2 ter, con previ-sione a carico della polizia giudiziaria di obblighi di trattazione urgente delle deleghe dell'A.G. inquirente in relazione alle fattispecie di cui al punto 9;12. è stato modificato l'art. 90 ter c.p.p., con introduzione del comma 1 bis

secondo cui, laddove si proceda per taluno dei reati di cui ai punti precedenti, le comunicazioni di cui al comma 1 in punto di evasione o scarcerazione dell'indagato-imputato-condannato ovvero dell'internato nelle ipotesi di esecuzione di misure di sicurezza detentive sono sempre effettuate alla persona offesa e al difensore, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto richiesta in tal senso;13. è stato modificato l'art. 282 quater c.p.p. prevedendo che le comunicazioni ivi citate relative all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. siano effettuate non solo alla persona offesa ma anche al suo difensore, ove nominato;14. è stato modificato l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. prevedendo che le comunicazioni di revoca o sostituzione delle misure cautelari siano sempre effettuate alla persona offesa nonché al suo difensore, ove nominato;15. è stato modificato l'art. 659 c.p.p. con inserimento del comma 1 bis secondo cui, laddove a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, debba essere disposta la scarcerazione di un condannato per taluno dei reati di cui al n. 9), il p.m. che cura l'esecuzione deve darne comunicazione, a mezzo polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;16. è stato modificato l'art. 275 comma 2 bis c.p.p. introducendo la fattispecie di cui all'art. 612 ter c.p. tra quelle in presenza delle quali le misure cautelari custodialistiche possono essere applicate anche in deroga alla prognosi sanzionatoria non superiore ad anni tre di reclusione;17. si segnala infine la modifica dell'art. 13 bis della legge 26.7.1975, n. 354 con ampliamento delle ipotesi di trattamento psicologico per gli autori dei reati in trattazione. Questo l'ambito in cui poter operare con il modello intersistemico creato con il Progetto CONSCIOUS. In ambito operativo l'operatore di polizia giudiziaria eviterà, inoltre, qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela o tendente a ritardare la formalizzazione dell'atto (per esempio, in attesa di referti medici, pregressi o in itinere). Se la donna mostra un atteggiamento di incertezza in ordine all'eventuale presentazione di denunce, potrà essere invitata a recarsi presso il più vicino centro antiviolenza; le operatrici di tali centri non hanno infatti obblighi di denuncia nemmeno per reati procedibili d'ufficio essendo esercenti un servizio di pubblica necessità; tale soluzione non è ovviamente praticabile laddove l'operatore di polizia giudiziaria abbia chiare evidenze in ordine alla sussistenza di reati procedibili d'ufficio: in tal caso l'obbligo di attivarsi prescinde dall'adesione della vittima, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza CEDU (v. ad es. la sentenza 2.3.2017 ric. 41237/14, Talpis contro Italia", nonché sentenza 9 giugno 2009, ricorso n. 33401/02, Opuz contro Turchia). Gli operatori inviteranno la vittima a procedere con narrazione spontanea in merito ai fatti di ipotizzata rilevanza penale che intendono denunciare; esaurita tale prima fase, procederanno a focalizzare l'attenzione sui dati di principale interesse probatorio, traendo spunto dalle prime dichiarazioni fornite. In particolare:• dovranno essere ricostruiti analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale, economica) ovvero delle minacce o molestie;• dovranno essere precisate le modalità di realizzazione delle condotte illecite (tramite percosse, ingiurie, attività di controllo ossessivo, umiliazioni, attività costrittive/impeditive, pedinamenti, appostamenti, assedio comunicativo etc.);• dovranno essere precisati i mezzi utilizzati per la consumazione dei reati, ponendo una speciale attenzione all'impiego di armi proprie o improprie;• dovrà essere precisata la

collocazione temporale delle condotte di riferita rilevanza penale e la frequenza di tali azioni; ovviamente non si richiede alla vittima di riferire la data esatta - salvo che la stessa abbia ricordi nitidi ad esempio perché legati a ricorrenze o ad eventi particolari - ma di collocare tali azioni nel tempo anche con indicazioni orientative; di assoluta importanza è anche la precisazione sulla reiterazione e frequenza delle aggressioni, soprattutto in relazione ai reati aventi connotazioni di abitudine e permanenza;• dovrà essere descritto il contesto nel quale sono state poste in essere le condotte illecite (pubblico, privato, alla presenza di terzi etc.);• laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, si chiederà alla vittima se vi sia stato un progressivo aggravamento delle aggressioni; si chiederà altresì se abbia sporto in precedenza denuncia-querela, oppure, in caso negativo, si chiederanno le ragioni di tale omessa attivazione:• occorrerà verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso si dovrà accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;• si chiederà inoltre di riferire se abbia confidato a terzi la propria condizione di vittima, o comunque se vi siano persone in grado di fornire riscontro, anche solo parziale, in merito ai fatti denunciati (ad esempio, per avere osservato ecchimosi o altre lesioni personali o per essere state destinatarie di confidenze, anche rispetto a singoli episodi), ovviamente, in caso positivo, precisandone l'identità;• si chiederà altresì se disponga di elementi documentali di riscontro in merito alle accuse (mail, messaggi telefonici o vocali etc.), invitandola in caso positivo ad esibirli e produrli;• per quanto attiene all'anamnesi familiare, si chiederà alla vittima di fornire indicazioni in merito al soggetto denunciato/querelato, in particolare precisando; la collocazione lavorativa, lo stato di salute fisica e psichica (in tale contesto precisando se il suddetto abbia mai tentato o minacciato il suicidio), l'eventuale dipendenza da alcol o stupefacenti, eventuali pregressi rapporti coniugali o di convivenza, la natura dei rapporti tra il suddetto e la famiglia di origine, il rapporto con i propri figli; alla parte si chiederà altresì di riferire in merito a pregressi o attuali monitoraggi ad opera dei servizi sociali e il grado di osservanza dei provvedimenti eventualmente adottati. La denuncia-querela deve rispecchiare fedelmente le dichiarazioni rese dalla persona [si rappresenta, anzi, l'opportunità, laddove possibile e ritenuto utile, di "registrare" la denuncia-querela, ove raccolta oralmente]. È pertanto necessario riportare il più fedelmente possibile le espressioni utilizzate; laddove la denunciante riferisca di essere stata destinataria di parole ingiuriose, esse dovranno essere indicate senza ritrosia, trattandosi di una delle modalità consumative dei reati di cui si ipotizza la consumazione. Per consentire una adeguata valutazione in punto di attendibilità, genuinità, riscontrabilità della denuncia-querela, ed altresì in relazione ai nuovi obblighi comunicativi introdotti dal legislatore:- nel caso in cui si proceda per uno o più dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582-583 quinquies nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 comma 1 nn. 2, 5, 5.1 e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p., alla persona offesa dovrà essere chiesto se siano in corso procedimenti civili di separazione o cause relative a figli minori di età o comunque afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, precisando quale sia l'Autorità giudiziaria civile o minorile di riferimento; e ciò in quanto il novellato art. 64 bis disp.att. c.p.p. prevede l'obbligo di trasmettere a tali autorità copia delle ordinanze applicative di misura

cautelare eventualmente emesse nel procedimento penale ovvero copia dell'avviso di conclusione delle indagini, o di altri provvedimenti definitivi (decreto di archiviazione o sentenze); alla persona offesa si chiederà altresì di precisare se disponga di autonome fonti di reddito, anche ai fini di cui all'art. 282 bis comma 3 c.p.p.;- nel caso in cui si proceda per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., alla persona offesa dovrà essere chiesto se le condotte di ipotizzata rilevanza penale siano state poste in essere in presenza di figli di età minore. A tal fine si rammenta che l'eventuale positivo riscontro non solo determina un aggravamento sanzionatorio ma comporta l'attribuzione della qualifica di persona offesa anche al minore che a tali violenze abbia assistito. Pertanto, nella c.n.r. dovranno essere indicate quali persone offese non solo il soggetto direttamente attinto dalle violenze denunciate ma anche i minori vittime di "violenza assistita".

Ultimata la redazione della denuncia-querela, e dunque delineato il quadro di riferimento, alla persona offesa dovranno essere consegnati gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p., nell'attuale formulazione, come da modelli integrati e già inoltrati; si forniranno altresì i recapiti dei centri antiviolenza presenti sul territorio o comunque dei servizi pubblici o privati ai quali potrà rivolgersi a fini di assistenza. Tali documenti saranno consegnati alla persona offesa non solo nei casi di avvenuta presentazione di denunce-querelle ma altresì in ogni altro caso in cui si ipotizzi la consumazione di uno o più dei reati in trattazione, indipendentemente dalla modalità genetica del procedimento. Si chiederà altresì alla vittima di fornire i propri recapiti al fine di consentire le notificazioni previste dalla legge. In particolare, ai sensi degli artt. 154, 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p., si chiederà alla parte di indicare la casa di abitazione, il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, il luogo in cui abbia dimora temporanea o altro recapito, precisando che in caso di mancato reperimento, le notifiche saranno effettuate mediante deposito nella casa comunale (ovvero nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, laddove i luoghi di cui sopra risultino ignoti). Si chiederanno altresì recapiti telefonici e indirizzi e-mail al fine di agevolare le citate comunicazioni, chiaramente rappresentando che la celerità nella definizione dei procedimenti penali è condizionata dalla tempestività delle notifiche. Laddove per esigenze di sicurezza della persona offesa sia opportuno non divulgare tali dati, se ne darà chiaramente avviso nella c.n.r. in modo da consentire al p.m. di celare tali indicazioni tramite apposizione di omissis. La persona offesa dovrà essere anche verbalmente avvertita che ha facoltà di nominare un difensore, contestualmente rappresentando che è previsto il patrocinio a spese dello Stato e dunque che le spese sono a carico dello Stato. La polizia giudiziaria provvederà inoltre a verificare che la vittima possa allontanarsi dall'ufficio senza correre rischi; nella medesima prospettiva, verificherà come la vittima intenda assicurare nell'immediato la protezione propria e dei figli minori eventualmente presenti. La valutazione del rischio di recidiva è un tema assolutamente centrale, in ordine al quale occorre fornire alla polizia giudiziaria strumenti e criteri orientativi. Tale verifica ha connotazioni ineludibili, essendo stata chiaramente, evocata sia dalla Convenzione di Istanbul (si rinvia in particolare all'art. 51 che impone di valutare tempestivamente il rischio di letalità o comunque di reiterazione del reato in ogni fase del procedimento), sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con particolare riferimento alla citata sentenza "Talpis contro Italia", 2.3.2017 ric. 41237/14, con la quale l'Italia è stata condannata per ritenuta violazione delle disposizioni convenzionali in

punto di diritto alla vita, di divieto di trattamenti inumani o degradanti e di divieto di trattamenti discriminatori in relazione a persistente inerzia degli organi dello Stato a fronte di condotte maltrattanti), sia infine dal C.S.M. (che nella citata risoluzione 10.5.2018, ha chiaramente affermato che "il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o de-generino").L'inosservanza di tale dovere di verifica non solo può incidere nel determinismo di più gravi conseguenze per la vittima, ma può altresì costituire fonte di responsabilità a carico del magistrato o di altri operatori cui siano addebitati profili di negligenza. È dunque assolutamente indispensabile che la valutazione del rischio della vittima non sia affidata ad uno spontaneismo svincolato da qualunque parametro così come occorre scongiurare il rischio di iniziative semplificatorie ad opera della polizia giudiziaria incentrate sulla sistematica invocazione di soluzioni cautelari, in assenza di una solida azione ricostruttiva dei fatti e dei profili individuali dei soggetti coinvolti; è invece assolutamente necessario che tale valutazione sia effettuata sulla base di parametri preventivamente elencati e di ritenuta affidabilità alla luce delle indicazioni provenienti dalle scienze di settore. Le metodologie in materia sono decisamente variegata. Anche le forze di polizia risultano avere adottato modalità diversificate. Peraltro, di tali modalità operative non vi è traccia negli atti fin qui trasmessi e ciò impone di adottare indicazioni ad un tempo prescrittive, ma nello stesso tempo ispirate a uniformità operativa.

- - -

La ricerca che ha portato a questa pubblicazione ha ricevuto finanziamenti dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020) con l'accordo n. 810588. Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista dell'autore e la Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.